

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 787)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1964
(V. Stampato n. 1083)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1964

Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attività commerciali esercitate al-

l'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, è aggiunto il seguente comma:

« Se i redditi non compresi nella dichiarazione riguardano fonti indicate nel comma quinto dell'articolo 243 si applica l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 245 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Quando l'infedeltà della dichiarazione concerne i redditi indicati nel quinto comma dell'articolo 243, la sopratassa si applica indipendentemente dal limite del quarto indicato nel comma precedente ».